



# COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

## POLIZIA LOCALE

Indirizzo **P.zza Martiri Liberta', 1**

Codice Fiscale **85000850041**

Partita I.V.A. **00308170042**

### AREA DI VIGILANZA

ORDINANZA N. **00458**

Prot. n. 008844

#### DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA XXV APRILE A LATO DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCIO

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la comunicazione presentata in data **14 giugno 2024** prot. n. **0008668/2024** dal Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. VALLE VARAITA CALCIO promotore e organizzatore della manifestazione ludico sportiva denominata "1° edizione 12H di Verzuolo" di calcio a 7, nella quale chiede, tra l'altro, che venga disposta la chiusura al traffico veicolare e la contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in virtù delle vigenti disposizioni di legge in materia di circolazione stradale sulla Via XXV Aprile nel tratto che comprende alcuni stalli adibiti alla sosta localizzati tra le tribune e il campo sportivo da calcio area spogliatoi al fine di creare e delimitare un corridoio pedonale protetto di passaggio per gli atleti tra le tribune e gli spogliatoi;

**Considerata** la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale sulla Via XXV Aprile, nel tratto interessato, onde permettere il libero e sicuro afflusso dei partecipanti dell'evento sportivo "1° edizione 12H di Verzuolo" di calcio a 7 **dalle ore 10 di sabato 22 giugno 2024 alle ore 01,00 di domenica 23 giugno 2024;**

**Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**Dato atto** che tale Ordinanza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visti** gli art. 5 comma 3, 6, 7, 37, 157, 158 e 159 del nuovo "Codice della Strada" emanato con D. Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

#### ORDINA

**dalle ore 10 di sabato 22 giugno 2024 alle ore 01,00 di domenica 23 giugno 2024** divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata in Via XXV Aprile nel tratto che comprende alcuni stalli adibiti alla sosta localizzati tra le tribune e il campo sportivo da calcio area spogliatoi per consentire l'allestimento e il rispetto delle norme di sicurezza finalizzate alla manifestazione denominata "1° edizione 12H di Verzuolo" di calcio a 7;

**Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, **da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della chiusura** del transito veicolare e dell'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;
- la chiusura al transito veicolare e la relativa indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 83 del D.P.R. 16/12/1992 n.495);
- Prima dell'inizio dell'occupazione dell'area di Via XXV Aprile sia effettuato, sotto la responsabilità dell'Organizzatore, un sopralluogo sull'intera zona al fine di accertare le condizioni effettive della stessa, in relazione alla manifestazione in oggetto, nonché la presenza di eventuali ostacoli o insidie, impedimenti o pericoli per i partecipanti.
- che il comitato organizzatore garantisca per tutta la durata dell'evento la sicurezza dei partecipanti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità dei punti più pericolosi, ovvero ne sia comunque

segnalata la presenza attraverso personale incaricato, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti da tutti. In caso di eventuali pericoli presunti o accertati sospenda immediatamente la manifestazione;

- che il comitato organizzatore metta in atto, con dovuto anticipo e con proprio personale di sorveglianza adeguatamente formato, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione stradale al fine di evitare qualsivoglia incidente;
- nessun pericolo deve derivare, a causa della manifestazione, al pubblico che la frequenta né a quello che abita o passa nelle vicinanze;
- la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, la manutenzione della segnaletica posizionata per effetto del presente provvedimento, il posizionamento di personale a tutela dei partecipanti e gli addetti alla circolazione stradale (movieri e personale addetto alla sicurezza di cui all'art. 8 delle Linee Guida – Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/1/110/(10) del 18 Luglio 2018- (Operatori della Sicurezza) per presidiare l'intera area onde prevenire e/o evitare qualsivoglia incidente, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione della manifestazione, **sarà ad esclusiva cura e spesa dell'Organizzatore.**

## DISPONE

che:

ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli ai partecipanti alla manifestazione sportiva, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza;

l'organizzatore garantisca, per tutta la durata delle manifestazioni e per tutta l'area interessata comprese le zone limitrofe, la sicurezza dei partecipanti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi e predisponendo tutto quanto necessario al fine di evitare qualsivoglia pericolo;

in caso di pericoli accertati o presunti sospenda immediatamente la manifestazione.

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.**

**L'inosseranza delle prescrizioni ed ogni abuso dell'Ordinanza stessa ne comporterà l'immediata revoca.**

**A carico dei contravventori si procederà a norme di legge.**

## SI AVVERTE

La presente ordinanza non esime da tutti gli obblighi e adempimenti inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.**

Per l'esecutività si comunichi:

- mediante consegna all'Organizzazione dell'Evento per gli adempimenti di competenza: [asdvallevaraita@gmail.com](mailto:asdvallevaraita@gmail.com);
- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica a cura e spese dell'Organizzatore/Richiedente;

## DISPONE

L'invio della presente copia a :

- Illustrissimo Sig. Sindaco – SEDE - ; [protocollo@comune.verzuolo.cn.it](mailto:protocollo@comune.verzuolo.cn.it) ;
- ufficio Tecnico Comunale – SEDE- ; [enrico.ricciardelli@comune.verzuolo.cn.it](mailto:enrico.ricciardelli@comune.verzuolo.cn.it);  
[marco.michelis@comune.verzuolo.cn.it](mailto:marco.michelis@comune.verzuolo.cn.it) ; [simona.rinaudo@comune.verzuolo.cn.it](mailto:simona.rinaudo@comune.verzuolo.cn.it);
- Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo ; email : [tcn24571@pec.carabinieri.it](mailto:tcn24571@pec.carabinieri.it) ;

Verzuolo li 18/06/2024

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

Commissario Daniele BELTRAME (\*)

(\*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce documento cartaceo e firma autografa.